

**Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
DIREZIONE GENERALE  
DEGLI AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E  
ATTIVITA' ISPETTIVA**

**DIVISIONE VII**

**COORDINAMENTO ISPEZIONE DEL LAVORO**

*Oggetto: Criteri di regolamentazione dell'attività dei  
Comitati per il Lavoro e l'Emersione del Sommerso  
(CLES)*

Prot. n. 1918

*Roma, 30 dicembre 2002*

Alle Direzioni Regionali del Lavoro

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro

**LORO SEDI**

Alla Provincia Autonoma  
Servizio Lavoro

**TRENTO**

Alla Provincia Autonoma  
Ripartizione Lavoro

**BOLZANO**

e p.c. Al Capo Dipartimento

Alla Direzione Generale della Tutela delle  
Condizioni di Lavoro

Alla Direzione Generale per l'Impiego

Alla Direzione Generale per le Politiche  
Previdenziali

Al Servizio Ispettivo

Al Servizio Controllo Interno

**LORO SEDI**

Com'è noto, in data 28 febbraio 2003 scade il termine per la presentazione dei piani di emersione progressiva di cui al Decreto Legge n. 210 del 25 settembre 2002, convertito dalla Legge n. 266 del 22 novembre 2002 e pertanto appare indispensabile incentivare ogni iniziativa utile a favorire l'operatività dei Comitati per il Lavoro e l'Emersione del Sommerso (CLES), nonché a potenziare l'attività di vigilanza e di contrasto al fenomeno del "lavoro nero".

Al fine di consentire una più tempestiva ed efficace operatività dei CLES su tutto il territorio nazionale, si trasmettono (in allegato) i criteri di regolamentazione dell'attività di tali organismi, criteri volti ad uniformare le modalità di funzionamento degli stessi e ad indirizzarne l'azione in vista della più ampia adesione agli incentivi connessi alla regolarizzazione del lavoro sommerso.

Tali indicazioni si propongono altresì di chiarire ed integrare il dettato della più recente normativa in materia, fornendo indicazioni volte a sottolineare la necessaria attività di promozione dell'emersione, da realizzarsi in collaborazione con i Comitati provinciali di cui all'art. 78 della Legge n. 448 del 1998.

Per favorire il processo di regolarizzazione, si ritiene opportuno incentivare anche l'attività di vigilanza sul territorio, dando seguito al piano straordinario di accertamento iniziato nel mese di settembre 2002. Tale attività, che dovrà essere ricondotta nell'ambito delle iniziative del CLES, prevederà il coinvolgimento, non solo degli organi istituzionalmente preposti all'attività ispettiva, ma anche delle stesse parti sociali che potranno contribuire in modo fattivo ad orientare e ad indirizzare la vigilanza verso obiettivi di maggiore

significatività e rilevanza, tenendo comunque presente che tale azione è finalizzata esclusivamente all'emersione di quelle posizioni lavorative totalmente "in nero" e possibilmente alla individuazione di quelle realtà aziendali totalmente sommerse.

In relazione a quanto sopra, si invitano codesti uffici a voler convocare, mediante l'organo di presidenza del CLES, una riunione del Comitato **entro il 15 gennaio 2003**, al fine di esaminare i contenuti della presente circolare e di individuare, a livello locale, gli specifici obiettivi su cui orientare l'attività ispettiva, fermo restando il coordinamento, sia a livello centrale che regionale, della programmazione complessiva del piano di vigilanza con gli altri organi interessati (INPS, INAIL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate). Si resta in attesa della trasmissione del verbale di riunione del Comitato contenente la indicazione delle determinazioni assunte

F.to IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mario Notaro)

## **CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CLES**

### **Art. 1**

#### **(Attività demandata al Presidente del CLES ed alle Direzioni Provinciali del Lavoro)**

Il presidente del CLES convoca l'organo, stabilisce l'ordine del giorno e adotta tutti i provvedimenti necessari al buon funzionamento del Comitato.

Il CLES nomina al suo interno un rappresentante con funzioni di vicepresidente, eletto preferibilmente fra i componenti delle parti sociali, il quale sostituisce il presidente in caso sua assenza o impedimento.

Il dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro provvede ad individuare l'unità organizzativa o il personale addetto a svolgere attività di segreteria amministrativa del CLES.

### **Art. 2**

#### **(Quorum strutturale e quorum funzionale)**

Il CLES è validamente costituito quando sono presenti almeno nove membri, compreso il Presidente.

Le deliberazioni del CLES sono valide se votate dalla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione del presidente del Comitato.

Delle riunioni del Comitato viene redatto verbale, firmato dai presenti alla seduta. Il verbale è trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale AA.GG., Risorse Umane e Attività Ispettiva, Divisione VII, che provvede a monitorare a livello centrale l'attività dei CLES.

### **Art. 3**

#### **(Attività promozionale)**

Il CLES adotta ogni iniziativa utile a favorire i percorsi di emersione facendo un'opportuna opera promozionale nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati e avvalendosi, a tal fine, della presenza al suo interno delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori.

### **Art. 4**

#### **(Collaborazione con i Comitati Provinciali di cui all'art. 78, comma 4, L. n. 448/1998)**

Il CLES collabora con i Comitati provinciali per l'emersione, di cui all'art. 78, comma 4, L. n. 448/1998, ove istituiti, i quali svolgono un'attività di supporto e segreteria tecnica, finalizzata in particolare all'assistenza ed al tutoraggio nei confronti dei datori di lavoro interessati all'emersione.

### **Art. 5**

#### **(Esame dei piani)**

Il CLES procede all'esame dei piani individuali di emersione secondo l'ordine cronologico di presentazione degli stessi.

Nel corso dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del piano, il CLES ha la possibilità di indicare al datore di lavoro diverse modalità per la realizzazione dello stesso.

#### **Art. 6**

##### **(Adeguamento retributivo)**

Il piano di emersione può contenere le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro in materia di trattamento economico, mediante sottoscrizione, con un apposito verbale aziendale, degli accordi sindacali collettivi a tal fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a ciascun settore economico.

#### **Art. 7**

##### **(Compiti del CLES)**

Il CLES ha il compito di valutare le proposte di regolarizzazione delle violazioni diverse da quelle concernenti la materia fiscale e contributiva, quali ad esempio quelle in materia ambientale, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene e salute dei lavoratori, fornendo indicazioni, modalità tecniche di adeguamento ed eventuali suggerimenti volti a integrare o modificare i contenuti del piano presentato dal datore di lavoro.

L'attività del CLES non si esaurisce con l'approvazione del piano ma prosegue con il monitoraggio dell'andamento dei programmi di adeguamento normativo e retributivo durante il rispettivo periodo di attuazione.

#### **Art. 8**

##### **(Anonimato)**

Il CLES esamina il piano di emersione, ancorché presentato in forma anonima a mezzo di organizzazioni sindacali datoriali ovvero di professionisti, interloquendo con tali soggetti per ogni questione concernente la realizzazione del piano stesso.

L'anonimato permane sino alla presentazione della dichiarazione di emersione.

#### **Art. 9**

##### **(Termine per l'approvazione del piano)**

Il piano va approvato dal CLES entro 60 giorni dalla presentazione, previe eventuali modifiche dello stesso concordate con l'interessato. L'eventuale decorso del termine non comporta una tacita approvazione del piano stesso.

L'approvazione del piano può comunque avvenire oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione, ma comunque entro un limite di tempo che consenta la presentazione della dichiarazione di emersione entro il termine stabilito dalla legge.

#### **Art. 10**

##### **(Obbligo di motivazione)**

Il CLES deve motivare compiutamente le ragioni che non consentono una valutazione favorevole del piano individuale di emersione.

#### **Art. 11**

##### **(Termine per la realizzazione del piano)**

Alla scadenza del termine previsto per la realizzazione del piano individuale le autorità competenti e facenti parte del CLES adottano, entro 60 giorni, ciascuna per i profili di competenza, eventuali provvedimenti autorizzativi conseguenti alla regolarizzazione.

Solo la regolarizzazione determina l'effetto estintivo dei reati e delle contravvenzioni connesse alle violazioni oggetto del piano.

#### **Art. 12**

##### **(Sospensione degli accessi e verifiche ispettive)**

Dalla presentazione del piano di emersione al CLES e sino alla ultimazione dello stesso i membri del CLES istituzionalmente preposti all'attività di vigilanza forniscono indicazioni dirette a sospendere eventuali accessi o verifiche ispettive nei confronti dei datori di lavoro interessati al programma.

L'effetto sospensivo delle verifiche ispettive opera solo in relazione alle violazioni oggetto di regolarizzazione esplicitate nel piano individuale di emersione.

La sospensione dell'attività di vigilanza non trova applicazione nelle ipotesi di specifiche richieste da parte della Autorità Giudiziaria.